



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

NIDO – FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

**DISCIPLINA SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI
AMMISSIONE DELLE DOMANDE, CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL MEDESIMO**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 di data 7 settembre 2011

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 81 di data 4 luglio 2012

Art. 1 **Premessa**

L'articolo 23 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio – educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 di data 13 giugno 2011 ed adottato in attuazione del Nuovo Ordinamento dei servizi socio – educativi della prima infanzia di cui alla L.P. 12 marzo 2004 n.4, recita:

- 1) Il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Ledro, quale servizio complementare al nido d'infanzia.
- 2) Il Comune eroga un contributo orario alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente.
- 3) Il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune, ad esclusione dei servizi integrativi.
- 4) La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

Art. 2 **Principi generali**

Il servizio nido familiare – Tagesmutter, quale definito dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a:

- riconoscere il diritto dei bambini e delle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Ledro, ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo;
- valorizzare la centralità della famiglia;
- facilitare la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità;
- riconoscere e sostenere il servizio di nido familiare – Tagesmutter.

Art. 3 **Promozione e sostegno del servizio**

Il Comune di Ledro favorisce e promuove la realizzazione di un servizio di nido – familiare Tagesmutter quale servizio complementare al nido di infanzia, gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della L.P. 12 marzo 2002 n.4.

Art. 4 **Nido Familiare – Servizio Tagesmutter**

Il servizio di nido familiare – Tagesmutter, quale servizio complementare al nido di infanzia:

*Comune di Ledro – Provincia di Trento
Nido familiare – Servizio Tagesmutter*

Disciplina modalità di presentazione e di ammissione delle domande, criteri di determinazione del contributo e modalità di erogazione del medesimo.

- concorre in modo importante alla realizzazione degli obiettivi sopracitati;
- fornisce il modo professionale educazione e cura uno o più bambini presso il domicilio della Tagesmutter o altro ambiente;
- consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- garantisce risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni di bambini e bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.

Art. 5 **Destinatari del sostegno economico**

Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare – Tagesmutter avviene indirettamente, ossia erogando un contributo agli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio medesimo, che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla famiglia stessa.

Sono ammesse a contributo le famiglie residenti nel territorio comunale:

- che utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter per bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter sul territorio provinciale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno di età non possono accedere alla Scuola dell’Infanzia.

In nessun caso potrà essere riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l’infanzia da tre mesi a tre anni.

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio nido familiare – Tagesmutter, in relazione alle rispettive condizioni socio economiche ed in base ai criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune riconosce alla famiglia, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente usufruita dagli utenti un sostegno economico nel limite massimo, per ciascun bambino frequentante, di 120 ore mensili.

Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziate in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicata al soggetto gestore del servizio.

Art. 6 **Modalità di erogazione del sostegno economico**

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate al Comune di Ledro direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare – Tagesmutter, specificando indicativamente il periodo in cui necessitano del servizio, il presumibile monte ore mensile e l’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritti all’albo di cui all’articolo 8 della L.P. n.4 del 2002, presso il quale intende utilizzare il servizio, tramite compilazione del modulo di autodichiarazione a termini di legge da consegnarsi al Settore Servizi alla Persona.

Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione di accettazione da parte dell’Ente gestore.

*Comune di Ledro – Provincia di Trento
Nido familiare – Servizio Tagesmutter*

Disciplina modalità di presentazione e di ammissione delle domande, criteri di determinazione del contributo e modalità di erogazione del medesimo.

Le domande saranno soddisfatte seguendo l'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza massima della disponibilità stanziata nel bilancio di previsione.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento di bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e/o familiare, previa presentazione della certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria e/o dal Servizio Sociale territorialmente competente.

L'ammissione al sostegno viene definita con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purchè successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 7

Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento al servizio erogato nei confronti di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dagli Organi territorialmente competenti, per i quali sia prescritto un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificate le proprie disponibilità finanziarie, il Comune potrà assegnare un contributo orario doppio rispetto a quello calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8, che non potrà comunque essere superiore alla tariffa oraria.

Art. 8

Modalità di calcolo del sostegno economico

A fronte del sostegno economico del servizio, il Comune contribuisce all'abbattimento del costo orario applicato dall'Ente gestore, da un minimo di euro 3,40/ora ad un massimo di euro 6,40/ora, per ogni ora di servizio effettivamente fruita dalla famiglia.

L'ammontare dell'abbattimento del costo orario è fissato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, determinata come indicato nel successivo articolo 9.

Tale contributo verrà liquidato mensilmente all'Ente gestore sulla base di presentazione di regolare fattura emessa alla fine del mese e idonea documentazione dei servizi forniti.

Per ogni ora di servizio l'Ente gestore addebiterà alla famiglia che fruisce del servizio il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso al Comune.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite massimo di 120 ore mensili, previa apposita domanda. Il Comune provvederà a rilasciare il nulla osta all'interessato e per conoscenza all'Ente gestore. In assenza di tale autorizzazione le ore di servizio erogate in eccedenza rispetto a quelle ammesse a contributo saranno fatturate a costo intero all'utente.

Non sarà riconosciuto alcun contributo per i bambini frequentanti gli Asili Nido gestiti dal Comune nel corso dell'anno educativo, mentre potrà essere erogato in periodi extra – scolastici alle famiglie che per la chiusura del servizio di asilo nido abbiano la necessità di accedere alla Tagesmutter come servizio alternativo.

Art. 9

Applicazione del modello ICEF per la determinazione del sostegno economico

Il sostegno economico ordinario per ora/bambino è pari ad euro 3,40 ed è applicato alle famiglie che non richiedono le agevolazioni ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.

Al fine di poter usufruire di un sostegno agevolato rispetto a quello ordinario è necessario presentare una domanda di sostegno agevolato per il servizio Tagesmutter con valutazione della condizione economica e familiare presso i Centri di consulenza accreditati, predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi per la prima infanzia.

Ai fini della determinazione del sostegno agevolato è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 3,40/ora ed euro 6,40/ora.

Il sostegno economico ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare pari o superiore a 0,30.

Il sostegno economico agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare pari o inferiore a 0,13.

Per valori ICEF tra 0,13 e 0,30 il sostegno economico è compreso tra euro 6,40 ed il contributo ordinario di euro 3,40 in modo proporzionale al coefficiente ICEF risultante, applicando lo scaglione di euro 0,10 (arrotondamento al multiplo di dieci centesimi superiore).

Il sostegno economico agevolato viene applicato dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione al Servizio Segreteria del Comune di Ledro dell'istanza di agevolazione corredata dal coefficiente ICEF.

La domanda di sostegno, nuova o modificativa della precedente, può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. L'ammissione al sostegno decorre dalla data definita con provvedimento del Responsabile di Settore.

Art. 10

Impegni del soggetto erogatore del servizio

Le attività che gli organismi di cui all'articolo 8 della L.P. 4/2002 si impegnano a realizzare nell'ambito del servizio nido familiare – Tagesmutter sono:

- a) erogare il servizio secondo l'esperienza della Tagesmutter ed il rispetto di quanto previsto dalla L. 4/2002;
- b) garantire il supporto tecnico – pedagogico alla singola Tagesmutter per l'elaborazione del progetto educativo del servizio;
- c) effettuare verifiche periodiche delle modalità gestionali utilizzate nello svolgimento del servizio e delle condizioni di igiene e sicurezza delle abitazioni delle Tagesmutter;
- d) svolgere colloqui con i genitori utenti sia per riferire l'andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante somministrazione periodica di questionari di customer satisfaction;
- e) promuovere e realizzare attività volte a favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative del servizio quali, per esempio:

- colloqui individuali da realizzare prima dell'attivazione del servizio e successivamente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità;
 - iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi soggetti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie;
 - incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità;
- f) presentare relazioni annuali sull'andamento del servizio da consegnare al Comune, contenenti sia dati relativi all'utenza che modalità con cui l'Ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività;
- g) depositare, annualmente, il piano tariffario in vigore oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato;
- h) comunicare tempestivamente al Servizio comunale competente eventuali variazioni rispetto alle condizioni riportate nel nulla osta.

Art. 11 **Impegni del soggetto erogatore del servizio**

Il Comune, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 16 giugno 2006 n.3 ‘Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino’, verifica periodicamente il possesso da parte dei soggetti gestori dei requisiti strutturali e organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d) della L.P. 12 marzo 2002 n.4, che costituiscono condizione indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione all’albo provinciale.

Il Comune promuove momenti di ascolto e confronto con le famiglie utenti del servizio e con gli Enti gestori, finalizzati alla valutazione e al miglioramento della qualità del servizio offerto.

Art. 12 **Responsabilità**

Gli organismi si assumono ogni responsabilità in relazione all’erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo al Comune per qualsiasi danno o indennizzo.